

**DELIBERAZIONE 28 SETTEMBRE 2015**  
**451/2015/R/COM**

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2015, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS.**  
**ANTICIPAZIONI RELATIVE A COMPONENTI TARIFFARIE DI CUI ALLA RTTG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 settembre 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, in ultimo modificato con deliberazione 26 giugno 2014, 312/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);

- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2013, 180/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 180/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 438/2013/R/gas);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTRG), approvata con la deliberazione 438/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, approvato con deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 129/2015/R/com (di seguito: deliberazione 129/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 302/2015/R/com (di seguito: deliberazione 302/2015/R/com);
- la relazione dell'Autorità sullo stato dei servizi 12 giugno 2014, 277/2014/I/efr (di seguito: relazione 277/2014/I/efr);
- la relazione dell'Autorità sullo stato dei servizi 25 giugno 2015, 308/2015/I/efr (di seguito: relazione 308/2015/I/efr);
- la comunicazione della Sogin del 21 settembre 2015 (prot. Autorità n. 27421 del 22 settembre 2015) (di seguito: comunicazione 21 settembre 2015);

- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) prot. n. 9441 dell'11 settembre 2015 (prot. Autorità 27022 del 18 settembre 2015) (di seguito: comunicazione 11 settembre 2015);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. n. 73202 del 14 settembre 2015 (prot. Autorità 27036 del 18 settembre 2015) (di seguito: comunicazione 14 settembre 2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore elettrico:

- con la comunicazione 21 settembre 2015, la Sogin ha trasmesso, all'Autorità, l'aggiornamento del piano finanziario 2015, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere, dalla Cassa, erogazioni, a titolo di acconto, a valere sul conto di cui al comma 47.1, lettera a), del TIT (di seguito: Conto A2);
- sulla base dei dati trasmessi con la comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 14 settembre 2015, sono confermate le stime degli oneri posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente A3, (di seguito: Conto A3) di competenza 2015;
- nella medesima comunicazione 14 settembre 2015, le prime stime del GSE, relativamente agli oneri di competenza 2016 in capo al Conto A3, confermano quanto già evidenziato per il medesimo anno dall'Autorità nella Relazione 277/2014/I/efr nelle deliberazioni 129/2015/R/com e 302/2015/R/com, e, da ultimo, nella Relazione 308/2015/I/efr;
- in particolare, è confermata la previsione di un consistente aumento nel medesimo anno degli oneri "*per effetto del termine del meccanismo dei certificati verdi*", in quanto "*oltre ai costi derivanti dalle tariffe incentivanti che ne prenderanno il posto (stimabili in circa 3 miliardi di euro), si sosterranno i costi associati al ritiro, da parte del GSE, degli ultimi certificati invenduti*", per un totale stimato dalla suddetta relazione in circa 2 miliardi di euro;
- fino al 31 dicembre 2015, il conto di cui al comma 47.1, lettera i), del TIT, viene alimentato dalla componente tariffaria UC7 (di seguito: Conto UC7), nonché dai corrispettivi per i prelievi di energia reattiva di cui ai commi 9.1, 18.1 e 18.2 del TIT;
- a partire dal 1 gennaio 2016, per effetto di quanto previsto dall'articolo 6 dell'allegato A alla deliberazione 180/2013/R/eel:
  - una quota pari all'80% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e in media tensione concorre alla determinazione dei ricavi effettivi rilevanti ai fini della verifica del vincolo ai ricavi per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 33 del TIT (comma 6.1);
  - una quota pari al 20% del ricavo conseguito dall'applicazione dei corrispettivi per energia reattiva per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW spetta all'impresa

distributrice per la copertura dei costi relativi alle perdite di rete (comma 6.2);

- il gettito della componente tariffaria UC7 risulta sottodimensionato rispetto agli oneri posti in capo al Conto UC7 di competenza degli anni 2015 e 2016 e alla necessità di compensare la riduzione del gettito per i prelievi di energia reattiva conseguente alle disposizioni di cui al precedente alinea;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore elettrico.

**CONSIDERATO CHE:**

in relazione al settore del gas:

- il gettito delle componenti RE e RET risulta sottodimensionato rispetto agli oneri previsti di competenza 2015 e 2016 in capo al “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale”, di cui al comma 93.1, lettera a), della RTDG (di seguito: Fondo RE/RET);
- la liquidità pregressa del Fondo RE/RET consente, tuttavia, di rimandare l’adeguamento delle suddette componenti fino al 1 gennaio 2016;
- il gettito necessario alla copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario di capacità  $CR_r$  e degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo unitario variabile CV per l’anno 2014, tenuto conto del saldo disponibile nel “Conto squilibri perequazione trasporto” di cui al comma 15.8 della RTTG, è stimabile pari a circa 15 milioni di euro;
- l’onere, di cui al precedente alinea, è posto in capo al conto di gestione alimentato dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto  $\varphi$ , di cui al comma 23.1, lettera d), della RTTG;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- dare mandato alla Cassa di provvedere all’erogazione alla Sogin di:
  - 20 milioni di euro entro il 30 ottobre 2015;
  - 50 milioni di euro entro il 23 dicembre 2015;a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2;

- modificare in aumento, a valere dal 1 ottobre 2015, la componente tariffaria A3, in particolare per tener conto degli oneri straordinari previsti in capo al Conto A3 nel corso dell'anno 2016;
- modificare in aumento, a valere dal 1 ottobre 2015, la componente tariffaria UC7;
- prevedere, a valere dal 1 gennaio 2016, l'adeguamento delle componenti tariffarie RE e RET;
- disporre l'attivazione della componente tariffaria  $\phi$ , a valere dal 1 aprile 2016, tenendo conto delle somme già disponibili nel conto alimentato dalla medesima componente;
- confermare tutti i valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### *Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico*

- 1.1 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- a) 20 milioni di euro entro il 30 ottobre 2015;
  - b) 50 milioni di euro entro il 23 dicembre 2015;
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul Conto A2.

### **Articolo 2**

#### *Componenti tariffarie relative al settore elettrico*

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A<sub>E</sub>, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, As e A<sub>E</sub>, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.
- 2.3 I valori della componente tariffaria A6 in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015, sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.
- 2.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 2.5 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015 per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a

- forte consumo di energia elettrica, sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.
- 2.6 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, As, A<sub>E</sub>, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015, per i soggetti di cui al comma 71.1 del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 2.7 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015, sono fissati come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.
- 2.8 Il corrispettivo  $TS_{max}$ , di cui al comma 15.2 della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2015, è fissato come indicato nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.

### **Articolo 3**

#### *Componenti tariffarie relative al settore gas*

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG<sub>1</sub>, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui alla Tabella 9 della deliberazione 129/2015/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GS<sub>T</sub> e RE<sub>T</sub>, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui alla Tabella 10 della deliberazione 129/2015/R/com, sono confermati.
- 3.3 Il valore della componente  $CV^{FG}$ , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2015, di cui al comma 2.3 della deliberazione 129/2015/R/com, è confermato.

### **Articolo 4**

#### *Anticipazioni relative a componenti tariffarie di cui alla RTTG*

- 4.1 A decorrere dal 1 gennaio 2016, il valore della componente RET è fissato pari a 0,9018 centesimi di euro/smc.
- 4.2 A decorrere dal 1 aprile 2016, il valore della componente tariffaria  $\varphi$  è fissato pari a 0,0231 centesimi di euro/smc.

### **Articolo 5**

#### *Disposizioni transitorie e finali*

- 5.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 settembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*